

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 14/06/2019

Il giorno 14 del mese di giugno dell'anno 2019, alle ore 21.00 presso la sede dell'Associazione, si è riunita l'Associazione "AMICI DEL CANE" ONLUS per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1) Approvazione di un nuovo testo di Statuto Sociale ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del codice del Terzo settore;

Risultano presenti i membri del consiglio direttivo:

Artusi, Passera e Legittimo

Risultano presenti gli associati:

Antrone per delega a Dordoni, Dordoni, Agnelli, Gozzi, Andreozzi, Gola, Maffini, Borra, Aramini, Martini per delega a Legittimo, Ricci per delega a Legittimo;

Il Presidente Sig.ra MANUELA LEGITTIMO, dopo aver dato atto che:

-l'Assemblea è stata regolarmente convocata in data 04/06/2019;

-sono presenti numero 14 soci rappresentanti la maggioranza richiesta dallo Statuto Sociale;

constata che l'assemblea è validamente costituita ai sensi del vigente Statuto e dichiara aperta la seduta, chiamando a fungere da segretario la Sig.ra Passera Vilma.

Tutti i presenti si dichiarano adeguatamente informati sul punto di discussione posto all'Ordine del giorno.

Passando alla trattazione del punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia del nuovo testo di Statuto Sociale redatto in conformità delle disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore e ne dà lettura, fornendo tutte le precisazioni di volta in volta richieste dai presenti, specificando altresì che, a seguito della riforma intervenuta, varierà la denominazione dell'Associazione in "Amici del cane o.d.v."

Il Presidente precisa inoltre che si è in attesa dell'istituzione del Registro del Terzo Settore per richiedere l'iscrizione nell'apposita sezione destinata alle organizzazioni di volontariato.

Una volta esaurita la discussione tra gli intervenuti, l'assemblea all'unanimità

Delibera

Disapprovare il nuovo testo di Statuto Sociale, allegato al presente verbale, redatto ai sensi delle disposizioni previste dal nuovo codice del Terzo Settore;

dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo, Legittimo Manuela, affinché provveda a tutti gli adempimenti di legge, quali:

-Registrazione del nuovo testo di Statuto presso l'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, precisando che l'articolo 82, comma 5 e l'articolo 82, comma 3 del codice del Terzo Settore prevedono, rispettivamente, l'esenzione dall'Imposta di Bollo e dall'Imposta di registro;

-Comunicazione della nuova denominazione all'Agenzia delle Entrate, alla Regione Emilia Romagna e a qualsivoglia Ente, compreso il Comune di Fiorenzuola d'Arda con cui è in essere la convenzione per la gestione del Canile Intercomunale, con cui sono in essere rapporti.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 22.30, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente Verbale.

IL SEGRETARIO

Vilma Passera



IL PRESIDENTE

Manuela Legittimo



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Piacenza
Ufficio Territoriale di Piacenza
Registrato il 7 GIU. 2019 Serie 3
al n. 2052
Corrisposti € (€)
ATTO ESENTE



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
don. Elio PADOVANO

**Statuto dell'Associazione
"AMICI DEL CANE - ODV"**

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1) E' costituita conformemente al codice civile, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'organizzazione di volontariato "Amici del Cane - ODV", con sede legale nel Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

2) La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 19.

Art. 2

Scopi e finalità

1) L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di

- a) promuovere una cultura dei diritti degli animali finalizzata alla costruzione di un contesto ambientale rispettoso della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente in cui vivono;
- b) sviluppare programmi di prevenzione del randagismo in una prospettiva orientata alla tutela della salute umana e animale;
- c) tutelare i diritti alla vita, alla salute e al rispetto degli animali nella loro diversità e dignità di esseri viventi con le loro specifiche esigenze e caratteristiche comportamentali in un'ottica orientata;
- d) curare il benessere dei cani ricoverati presso il canile di Fiorenzuola d'Arda ed effettuare controlli post adozione;
- e) attuare iniziative di prevenzione del randagismo attraverso la cura dei cani abbandonati;
- f) effettuare interventi contro casi di maltrattamenti agli animali o abbandoni;
- g) promuovere manifestazioni celebrative, raccolte fondi e campagne di sensibilizzazione in relazione agli scopi di cui sopra.

Art. 3

Attività

1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- tutela degli animali e prevenzione del randagismo

L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse strumentali e secondarie, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017.

2) Gli scopi di cui all'articolo 1 e le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

Mano Legittimo

3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Ente del Terzo Settore - Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

4) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.

5) L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta, nei limiti previsti dal codice del terzo settore.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
- b) Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) Entrate derivanti da attività di raccolta fondi e da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (es feste, sottoscrizioni anche a premi);
- i) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

3) L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Nell'ambito del rendiconto

Mano Legittima

annuale, il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs:117/2017.

4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse eventualmente connesse.

5) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1) Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche e le ODV che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2) L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

3) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

4) La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV o a persistenti violazioni degli obblighi statutari, dei regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

5) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro 30 giorni dalla

Manuela Legittimo

comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che verrà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato per iscritto all'ODV. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

6) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

7) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- a svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV e la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati sensibili dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita;
- a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8

Organi dell'ODV

1) Sono organi dell'ODV:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Mano Legittima

Agenda delle
Ente

Art. 9 Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.
- 4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 6) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 8) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 9) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 Assemblea ordinaria dei Soci

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4) L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio;
 - discute ed approva i programmi di attività;

Man. Lignio

Entrata
in carica

elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- delibera sull'esclusione dei soci in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

4) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio

Manlio Liguori

Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla sua sostituzione mediante elezione.

5) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

6) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

7) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni tre mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno i due terzi dei componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13 Presidente

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Manlio Liguori

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 15 Norme finali

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Manla Liptin